



COMUNE DI FRASCATI

Provincia di Roma

IL SINDACO

Visto l'art. 36, 3° comma, della Legge 8.6.1990, n. 142;

Visto l'art. 11 e 12 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n.114;

Visti gli art. 31 e 55 della Legge Regione Lazio 18.11.1999, n. 33;

Visto l'art. 25, 8° comma, della Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21;

Sentite le organizzazioni dei pubblici esercizi, sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale;

DETERMINA

a decorrere dal 2 maggio 2010 e fino al 3 ottobre 2010, gli esercizi di vendita al minuto, i pubblici esercizi, gli operatori su aree pubbliche, le cooperative, gli artigiani ed ogni altro tipo di esercizio che svolga attività di vendita al dettaglio, devono osservare il seguente

ORARIO

SETTORE 1

Negozi e chioschi di vendita al minuto

apertura antimeridiana non prima delle ore 7,00 - chiusura pomeridiana non dopo le ore 22,00

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. E' consentita la deroga alla chiusura domenicale e festiva ed all'obbligo della chiusura infrasettimanale e/o del giorno di riposo settimanale.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Il cartello orario è in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

SETTORE 2

Mercato Coperto Comunale

apertura antimeridiana ore 7,00 - chiusura pomeridiana ore 14,00

Nelle giornate di sabato e prefestivi si osserverà l'orario ininterrotto dalle ore 7,00 alle ore 19,00 e si osserverà la chiusura nei giorni festivi.

SETTORE 3

Pasticcerie - gelaterie - frascchette - pizzerie con vendita di pizza a taglio - circoli privati con attività di somministrazione di alimenti e bevande

Fascia oraria : apertura ore 7,00 antimeridiane - chiusura ore 24,00 pomeridiane.

SETTORE 4

Bar - ristoranti - trattorie - osterie con buffet freddo - osterie con cucina - pizzerie - birrerie - tavole calde - rosticcerie - sale giochi - esercizi pubblici con trattenimenti musicali o danzanti

Fascia oraria: apertura ore 7,00 antimeridiane - chiusura ore 01,00 antimeridiane del giorno successivo; soltanto nei giorni di venerdì e sabato è consentita la chiusura alle ore 02,00 antimeridiane del giorno successivo.

Nel rispetto di tali limiti per i settori 3 e 4, gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio pubblico, con l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello orario come sopra richiamato, il quale è in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

Frascati, li 20/04/2010

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Marco Romoli

IL SINDACO
Stefano Di Tommaso